

LOCAL ESSAY COMPETITION – ELSA VERONA 2021/2022

**IL NUOVO QUADRO TEMPORANEO DI CRISI IN MATERIA DI
AIUTI DI STATO.**

OCCORRE UN RIPENSAMENTO DELLA DISCIPLINA?

Prodotto della competizione organizzata da ELSA Verona
in collaborazione con il CDE di Verona

1. L'Unione europea risponde all'invasione russa dell'Ucraina: il nuovo Quadro temporaneo di crisi in materia di aiuti di Stato.

Il 24 febbraio 2022, dopo settimane di tensione crescente e di innalzamento del livello dello scontro diplomatico, le truppe dell'esercito russo, già schierate al confine con l'Ucraina, danno inizio all'invasione che, dopo oltre settant'anni di pace, riporta all'interno del perimetro geografico e politico dell'Europa la guerra.

Le conseguenze di tale decisione sono immediate e crudeli: il calpestamento dei principi democratici dello Stato di diritto, concretizzatosi così sfacciatamente, ha obbligato – eticamente, prima ancora che politicamente – le democrazie occidentali ad una pronta risposta.

Anche sul piano economico, tuttavia, non hanno tardato a manifestarsi contraccolpi rilevanti: la contrazione della domanda, l'effetto negativo sull'offerta dovuto alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, nonché la sospensione o cancellazione di contratti già perfezionati hanno determinato un evidente problema per gli operatori del mercato, tanto europeo quanto internazionale.

Quanto detto, peraltro, va inserito all'interno di una panoramica più ampia, in un contesto economico, cioè, che era da qualche tempo, anche anteriormente all'inizio dell'aggressione russa, palesemente in difficoltà e in prospettiva di forte contrazione. Si consideri, infatti, che il costo delle materie prime aveva iniziato ad aumentare già in conclusione dell'anno precedente, a causa dell'incremento esponenziale della domanda (dovuto principalmente al recupero di *standard* di produzione ai livelli *pre*-pandemia), cui faticava ad accompagnarsi un altrettanto alto volume dell'offerta.

La conseguenza più diretta non poteva che essere un aumento dei costi e, segnatamente, di quelli dell'energia.

Non solo: ulteriore effetto, concorrente nel determinare una profonda difficoltà del sistema economico, è stato l'aumento dell'inflazione e, quindi, dei prezzi e del costo della vita.

È nel contesto così delineato – ricostruito a tratti generali nella misura utile alla comprensione dell'oggetto della presente trattazione – che si collocano i provvedimenti adottati dall'Unione europea in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

In virtù degli artt. 21 ss. TUE, infatti, l'Unione ha prontamente agito e condannato l'aggressione russa, palesemente incompatibile con il principio fondamentale che regge la politica estera dell'Unione europea, di cui al primo paragrafo dell'art. 21 TUE, che così recita: «l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale». Profili, quelli menzionati, tutti violati dall'azione russa.

Più precisamente, l'Unione ha provveduto all'adozione di regolamenti *ex art.* 215 TFUE, a mezzo dei quali ha imposto misure restrittive di carattere commerciale a danno tanto della Russia, quanto di sue istituzioni e personaggi di rilievo. In particolare, sono stati disposti l'esclusione di alcune banche russe (e bielorusse) dal sistema di pagamento SWIFT¹, il congelamento dei beni e delle risorse economiche, il divieto di *import* ed *export* di determinate categorie di beni², il divieto di ingresso all'interno del territorio dell'Unione europea a carico di determinati soggetti, il blocco per gli approvvigionamenti energetici, il blocco degli spazi aerei.

Con il sesto “pacchetto di sanzioni” del 3 giugno 2022³, poi, è stato raggiunto un compromesso funzionale all'adozione di un embargo del petrolio, ancorché solamente in riferimento a quello trasportato via mare, rimanendovi escluso quello importato via terra⁴.

Come era prevedibile, tuttavia, le “sanzioni”, imposte con la finalità di mettere in ginocchio l'economia russa e indurla a desistere ulteriormente dalla prepotenza militare, hanno contestualmente prodotto effetti negativi anche per il mercato interno europeo e, segnatamente, per le imprese italiane. Da una parte, infatti, il tessuto imprenditoriale italiano (composto, in larga misura, da piccole e medie imprese) ha visto accentuata la situazione di scarsa disponibilità di liquidità, già ampiamente acuita dall'emergenza pandemica. Dall'altra, con specifico riguardo al settore dell'energia, l'esponentiale aumento del costo della stessa, unitamente alle conseguenze che le nuove “sanzioni” sul petrolio determinano nel breve periodo, ha aumentato concretamente

¹ Lo SWIFT è un sistema che consente lo scambio di denaro in regime di sicurezza tra gli intermediari bancari e finanziari aderenti al circuito internazionale. Si tratta del sistema predominante di scambio, di talché un'esclusione dallo stesso determina la sostanziale impossibilità di operare scambi di denaro nel mercato internazionale.

² Il divieto di *export*, peraltro, rappresenta uno dei profili maggiormente critici: si consideri, a titolo di esempio, che una misura di tal genere impone già essa stessa la necessità di rivedere le stime di crescita funzionali al PNRR. Problemi si riscontrano, poi, anche nella prospettiva di applicazione della misura da parte delle autorità doganali: *quid iuris*, infatti, nel caso di beni non direttamente vietati, ma funzionali alla produzione di quelli vietati? Con ogni probabilità, la soluzione risiederà nella discrezionalità delle autorità doganali stesse.

³ In *GUUE* L 153 del 3 giugno 2022, p. 1 ss.

⁴ Sul punto era stata forte l'opposizione dei Paesi dell'Est europeo, che, nell'ipotesi di embargo esteso anche al trasporto via terra, avrebbero sostanzialmente visto preclusa qualsiasi possibilità di rifornimento.

il rischio che le politiche ambientali (e, conseguentemente, economiche) degli Stati si orientino verso un ritorno ai combustibili fossili, di fatto smentendo le prospettive delineate dal *Green Deal* europeo, recentemente adottato dalla Commissione europea con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050⁵.

Accertate le suddette premesse di fatto, la Commissione europea è intervenuta sulla disciplina in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di regolare la possibilità degli Stati membri di intervenire con misure di sostegno all'economia e alle imprese nazionali, evitando distorsioni ed abusi potenzialmente idonei a minacciare ed alterare la libera concorrenza all'interno del mercato unico europeo. Il 23 marzo 2022, quindi, la Commissione ha adottato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (di seguito, Q.T.C.)⁶.

La presente trattazione, nei prossimi due paragrafi, si concentrerà sull'analisi di questo provvedimento, nel tentativo di coglierne le scelte di fondo, per comprendere, nel quarto ed ultimo paragrafo, se l'attuale contesto lasci o meno margini di manovra a riflessioni concernenti la necessità di una rivisitazione della disciplina in materia di aiuti di Stato.

2. La disciplina degli aiuti di Stato: quali le scelte della Commissione nel nuovo Q.T.C.?

La disciplina generale degli aiuti di Stato è contenuta negli artt. 107, 108 e 109 TFUE. In particolare, l'art. 107 è norma di diritto materiale e contiene i criteri di individuazione degli aiuti di Stato, mentre le due disposizioni successive delineano le regole procedurali della materia.

Al primo paragrafo dell'art. 107 sono anzitutto stabiliti i requisiti necessari affinché una determinata operazione economica possa rientrare nel perimetro dell'aiuto di Stato: è bene sin d'ora chiarire, tuttavia, che la nozione è ampia e non facilmente delineabile. Affinché si possa applicare la disciplina di cui agli artt. 107 ss., occorrono quattro condizioni, che devono sussistere cumulativamente: l'origine pubblica dell'aiuto, il pregiudizio alla concorrenza, l'influenza sugli scambi tra gli Stati membri, nonché un vantaggio selettivo per il beneficiario.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre 2019.

⁶ Comunicazione della Commissione, *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*, in GUUE C 131 I del 24 marzo 2022, p. 5 ss.

L'imputabilità allo Stato o ad un ente pubblico della provenienza dell'aiuto, a ben vedere, costituisce il primo profilo di difficoltà ermeneutica: *quid iuris*, infatti, nel caso in cui la sovvenzione provenga da un organismo terzo, privato, solo indirettamente riconducibile all'entità pubblica? Sul punto, la Commissione, in una decisione del 2015, aveva provveduto a qualificare come aiuto di Stato una sovvenzione concessa da un consorzio di diritto privato tra banche, asserendo che, ancorché organismo privato, l'interesse perseguito fosse pubblico e pertanto inquadrabile nella disciplina *de qua*⁷.

Altrettanti profili di criticità presenta il requisito del vantaggio del beneficiario. Sul punto, va ricordato che il parametro di riferimento è costituito dal c.d. criterio dell'investitore privato: nell'operare il giudizio di ammissibilità, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte ricordato come debba essere considerata l'equiparabilità al comportamento che avrebbe tenuto un investitore privato in condizioni di normale redditività. Come intuibile, il margine di discrezionalità è piuttosto ampio.

A fronte della regola generale di divieto, delineata nei termini appena descritti, il Trattato prevede, ai due paragrafi successivi dell'art. 107, due categorie di deroghe, al sussistere delle quali la sovvenzione pubblica, ancorché qualificabile in termini di aiuto di Stato, è o può essere considerata compatibile con il mercato interno.

In particolare, il paragrafo secondo elenca tre diverse circostanze che soddisfano di per sé il requisito di compatibilità: al ricorrere di una di esse, infatti, l'aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno, escludendo margini di discrezionalità sul punto da parte della Commissione, il cui intervento si riduce ad un controllo assertivo.

Il paragrafo terzo, invece, prevede quattro circostanze (e, in aggiunta, una quinta relativa alle categorie di aiuti determinati dal Consiglio, su proposta della Commissione) che «possono considerarsi compatibili con il mercato interno»: già dal dato testuale, ebbene, si comprende che in questa ipotesi determinante è l'intervento della Commissione, che gode di un ampio margine di discrezionalità ed opera un controllo non già meramente assertivo, quanto piuttosto di merito.

Venendo, dunque, a quanto di rilevanza per la trattazione in corso, è evidente che, nell'adottare il nuovo Q.T.C., la Commissione abbia fatto riferimento ad una delle suddette categorie derogatorie, attesa la natura eccezionale del contesto storico ed economico attuale. Ciò che occorre, tuttavia, comprendere è a quale circostanza concretamente abbia ricondotto la deroga: se – delimitando il

⁷ Il riferimento è alla decisione della Commissione, 23 dicembre 2015, *S.A.39451*, (2015/C) (ex 2015/NN), relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas.

perimetro di rilevanza – a quella di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero a quella di cui al par. 3, lett. b), del medesimo articolo.

Procedendo con ordine, conviene muovere dall’analisi della prima norma menzionata, in virtù della quale «sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Affinché gli aiuti erogati rientrino nel perimetro applicativo della norma *de qua*, inoltre, è necessario che l’evento eccezionale sia connotato da imprevedibilità, notevole impatto economico e natura straordinaria⁸. Non solo: occorre altresì che sussista un nesso causale diretto tra il danno arrecato dall’evento eccezionale, e l’aiuto concesso, nonché che il *quantum* dell’aiuto sia proporzionato, diretto cioè a compensare il danno effettivamente patito, senza valutazioni ulteriori⁹.

Tanto detto, risulta comprensibile la ragione per cui la Commissione non ha ritenuto di applicare questa prima norma derogatoria, ancorché certamente qualificabile nei termini di «evento eccezionale» l’invasione russa dell’Ucraina: la struttura formale particolarmente rigida della disposizione, infatti, non lascia margini discrezionali e non consente alla Commissione di «modellarne il contenuto attraverso strumenti interpretativi»¹⁰. Tale rigidità, peraltro, determinerebbe anche degli aspetti di criticità in sede interpretativa, in particolare con riguardo al profilo della quantificazione del danno subito¹¹.

Le misure contenute nel nuovo Q.T.C., allora, si fondano piuttosto sulla disposizione derogatoria di cui all’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, e, segnatamente, sull’ultima parte della norma ove si stabilisce che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».

Ai fini di una maggior comprensione, deve ricordarsi che per «grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» si è soliti intendere un turbamento che colpisce la complessiva economia di uno Stato membro o, quantomeno, una sua parte significativa, rimanendo quindi esclusa dalla portata della norma l’influenza che si manifesti solamente in una regione o in una parte del

⁸ Sul punto, cfr. M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina e nuovo Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato*, in *Rivista Eurojus*, 2022, fasc. 2, p. 89. Sui requisiti, si veda, fra tante, decisione della Commissione, 1° agosto 2011, *SA.32163 - 2010/N - Slovenia – Rectification of consequences of the damage caused to air carriers and airports by earthquake activity in Iceland and the resulting volcano ash in April 2010*, C(2011)5495, punto 31.

⁹ Cfr. M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina*, cit., p. 89 ss. Si veda altresì Corte giust., 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e a c. Commissione*, ECLI:EU:C:2006:130, punto 79.

¹⁰ Cfr. M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina*, cit., p. 90.

¹¹ Evidenza che è emersa, peraltro, già nel contesto delle misure adottate per rispondere alle conseguenze economiche della pandemia. Sul punto, v. *Ibid.*, nonché C. SCHEPISI, *Aiuti di Stato ... o aiuti tra Stati? Dal Temporary Framework al Recovery Plan nel “comune interesse europeo”*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2021, pp. 120-122.

territorio¹². *Nulla quaestio*, pertanto, sul fatto che il ragionamento possa essere trasposto anche con riguardo all'Unione europea e, in particolare, ad un turbamento che colpisca l'economia della totalità o una parte importante dei suoi Stati membri.

Le misure, inoltre, devono essere necessarie, adeguate e proporzionate¹³.

Si consideri sin d'ora, peraltro, che la deroga discrezionale di cui al par. 3, lett. b), contrariamente alle altre di cui al medesimo paragrafo, non richiede alla Commissione alcun bilanciamento tra il grave turbamento dell'economia e gli effetti positivi degli aiuti per le imprese beneficiarie ai fini della valutazione di compatibilità della misura con il mercato comune. Ciò, a ben vedere, poiché la finalità di interesse comune è *in re ipsa* compresa nella deroga stessa¹⁴. La conseguenza – lo si anticipa ora, per riprenderlo diffusamente nel paragrafo delle riflessioni conclusive – è che la deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. b), TFUE ben si concilia con una funzione dell'aiuto di Stato non solo in prospettiva rimediabile, ma anche in un'ottica proattiva di ripresa e di rilancio delle attività produttive¹⁵.

3. Le misure previste dal nuovo Quadro temporaneo di crisi.

Prima di procedere all'analisi delle misure contenute nel Q.T.C. adottato dalla Commissione europea in seguito all'invasione russa dell'Ucraina conviene una precisazione: trattandosi di uno strumento di *soft law*, esso non produce effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri. Al contrario, gli effetti vincolanti si producono in capo alla stessa Commissione, che a mezzo del provvedimento in esame di fatto incanala la propria discrezionalità all'interno di binari prestabiliti. Per quanto concerne gli Stati membri, invece, ben può ipotizzarsi la circostanza per cui uno di essi notifichi alla Commissione una misura diversa da quelle direttamente previste dal Q.T.C., senza che ciò pregiudichi in alcun modo l'ammissibilità della stessa.

Venendo, dunque, alle prescrizioni del nuovo Q.T.C., va detto che il provvedimento individua tre categorie di misure ammissibili: le prime due già disciplinate nel quadro temporaneo adottato in

¹² Cfr. C. CELLERINO – F. MUNARI, *Commento all'art. 107 TFUE*, in A. TIZZANO (cur.), *Trattati dell'Unione Europea*, Milano, 2014, pp. 1162-1163.

¹³ Cfr. Comunicazione della Commissione, *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*, cit.

¹⁴ Cfr. M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina*, cit., p. 91.

¹⁵ Cfr. *Ibid.*, p. 92. Si veda altresì P. NICOLAIDES, *Application of article 107 (2)(b) TFEU to Covid-19 Measures; State Aid to Make Good the Damage Caused by an Exceptional Occurrence*, in *Journal of European Competition Law and Practice*, 2020, p. 238 ss.

seguito all'emergenza pandemica, l'ultima, invece, di nuova introduzione, resasi necessaria alla luce dell'aumento esponenziale dei costi dell'energia.

In primo luogo, la Commissione ammette aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, il cui ammontare non superi quattrocentomila euro per impresa, eccezion fatta per le imprese del settore agricolo, della pesca, nonché dell'acquacoltura, in relazione alle quali l'ammontare non deve superare i trentacinquemila euro.

In secondo luogo, sono ammessi sostegni alla liquidità sotto forma di garanzie pubbliche su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese, nonché sotto forma di tassi di interesse agevolati per un periodo e un importo del prestito determinati, con il limite che i prestiti per cui è previsto il sostegno siano erogati in base al fatturato, ai costi energetici e al fabbisogno di liquidità delle imprese beneficiarie.

Infine, sono considerati compatibili aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, il cui ammontare complessivo per impresa non superi il 30% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di due milioni di euro, per affrontare le spese aggiuntive connesse all'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica. Nell'ipotesi in cui le imprese beneficiarie siano "imprese a forte consumo di energia"¹⁶, inoltre, l'ammontare degli aiuti è aumentato fino al 50% dei costi ammissibili, non potendo comunque superare il limite di venticinque milioni di euro per impresa; qualora dette imprese rientrino in uno dei settori di cui all'allegato I della comunicazione della Commissione europea, l'aiuto complessivo può essere aumentato fino ad un massimo di cinquanta milioni¹⁷.

Ciò detto, si rendono necessarie, a fini di completezza dell'esposizione, delle precisazioni in merito al campo di applicazione delle misure contenute nel nuovo Q.T.C. in materia di aiuti di Stato tanto dal punto di vista oggettivo, quanto da quello temporale.

Con riferimento al primo profilo, la finalità stessa del provvedimento in analisi – quella, cioè, di garantire liquidità e accesso ai finanziamenti alle imprese – giustifica come la disciplina ivi contenuta si applichi a quelle imprese, in particolare piccole e medie, che si trovano a dover affrontare situazioni di difficoltà economiche causate dall'attuale situazione di crisi. Gli eventuali interventi in favore di consumatori di energia non commerciali, al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione tuttavia che non incidano indirettamente a beneficio di un settore o di un'impresa specifici. Sarebbe pertanto

¹⁶ Imprese, cioè, che sostengono costi di acquisto di prodotti energetici pari almeno al 3% del valore produttivo.

¹⁷ Per l'elencazione delle tre categorie di aiuti compatibili a norma del nuovo QTC ci si è avvalsi di M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina*, cit., p. 95 ss., cui si rimanda.

configurabile l'ipotesi in cui gli Stati membri erogano prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, nel breve periodo, ovvero al fine di fornire sostegno per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato. Ugualmente, risulta estranea all'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato un'eventuale misura di sostegno destinata ai consumatori commerciali di energia, allorché si tratti di misura di natura generale¹⁸.

Con riguardo, infine, all'ambito di applicazione temporale della normativa contenuta nel nuovo Q.T.C. in materia di aiuti di Stato, l'arco temporale inizialmente configurato dalla Commissione prevede l'operatività dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022: nulla vieta di ipotizzare, tuttavia, che a fronte dell'evolversi della situazione di crisi detto termine ultimo possa essere prorogato, come peraltro più volte avvenuto in relazione alla crisi pandemica.

4. Riflessioni conclusive: occorre un ripensamento della normativa in materia di aiuti di Stato?

Come già si è anticipato, l'adozione del nuovo Q.T.C. in materia di aiuti di Stato, conseguente all'invasione russa dell'Ucraina, consente qualche considerazione conclusiva anche in merito alla possibilità e, forse, all'opportunità di un ripensamento della disciplina degli aiuti di Stato. È, infatti, un dato ormai acquisito che i provvedimenti derogatori in materia di aiuti di Stato, determinati da situazioni ed eventi "eccezionali" quali la pandemia, prima, e la guerra in Ucraina, poi, si articolano su una duplice prospettiva: da un lato, quella rimediabile e di compensazione dei danni sopportati, dall'altro lato, quella di una "dimensione proattiva", «in grado di indirizzare la politica economica degli Stati membri verso la realizzazione di interessi generali, anche di natura non economica»¹⁹.

Questa tendenza apre una riflessione quantomeno sotto due profili, strettamente connessi tra loro. In primo luogo, la costanza con cui si sono riproposti, nello scenario europeo ed internazionale, eventi "eccezionali" richiedenti risposte altrettanto "eccezionali", impone di rilevare che, *rebus sic stantibus*, si profila il rischio di un'inversione nei fatti del rapporto tra la regola (il divieto di aiuti di Stato) e l'eccezione (la deroga al predetto divieto).

Per ovviare a questa prospettiva è utile prendere in considerazione il secondo profilo che emerge dalla riflessione: la circostanza, cioè, che a mezzo della disciplina degli aiuti di Stato l'Unione può

¹⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione, *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*, cit.

¹⁹ Così M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina*, cit., p. 100.

pervenire a regolare indirettamente politiche sulle quali non ha diretta competenza. La soluzione, pertanto, potrebbe individuarsi nell'attribuzione, da parte degli Stati membri, di ulteriori competenze all'Unione che rendano possibile un intervento diretto, anche in situazioni di crisi, della stessa, senza la necessità di vedere allargati i confini delle deroghe ai divieti.

Alessio Meca

LOCAL ESSAY COMPETITION – ELSA VERONA 2021/2022

BIBLIOGRAFIA

C. CELLERINO – F. MUNARI, *Commento all'art. 107 TFUE*, in A. TIZZANO (cur.), *Trattati dell'Unione Europea*, Milano, 2014.

P. NICOLAIDES, *Application of article 107(2)(b) TFEU to Covid-19 Measures; State Aid to Make Good the Damage Caused by an Exceptional Occurrence*, in *Journal of European Competition Law and Practice*, 2020.

M. PREVIATELLO, *Crisi ucraina e nuovo Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato*, in *Rivista Eurojus*, 2022, fasc. 2.

C. SCHEPISI, *Aiuti di Stato ... o aiuti tra Stati? Dal Temporary Framework al Recovery Plan nel "comune interesse europeo"*, in *Rivista della regolazione dei mercati*, 2021.

INDICE DEGLI ATTI E DELLE SENTENZE

Corte giust., 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, *Atzeni e a c. Commissione*, ECLI:EU:C:2006:130.

Decisione della Commissione, 1° agosto 2011, *SA.32163 - 2010/N - Slovenia – Rectification of consequences of the damage caused to air carriers and airports by earthquake activity in Iceland and the resulting volcano ash in April 2010*, C(2011)5495.

Decisione della Commissione, 23 dicembre 2015, *SA.39451*, (2015/C) (ex 2015/NN), *relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas*.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11 dicembre 2019.

Comunicazione della Commissione, *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*, in *GUUE C 131 I* del 24 marzo 2022, p. 5 ss.